

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4304-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO

(ZANONE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

---

*Presentato il 5 gennaio 1987*

---

Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione

---

**Nota:** Testo approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale) il 4 febbraio 1987.

In data 6 febbraio 1987 il relatore Natale Pisicchio è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(AFFARI COSTITUZIONALI)**

**PARERE FAVOREVOLE**

con invito alla Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 7 del decreto-legge, in quanto concernente materia affatto estranea all'oggetto del provvedimento.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(INDUSTRIA)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

*Sostituire l'articolo 2 del decreto-legge con il seguente:*

« La GEPI spa è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI, con propria delibera da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 unità nelle altre regioni, nonché di dipendenti licenziati, nei territori sopracitati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore alle 2.500 unità.

Le deliberazioni del CIPI di cui al precedente comma dovranno indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.

Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto per un periodo massimo di 1 anno il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modifiche ed integrazioni ».

*All'articolo 4 del decreto-legge aggiungere il seguente comma:*

« La indennità residua di cui al comma precedente non potrà essere inferiore ad un anno di trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto ».

*Sopprimere l'articolo 6 del decreto-legge.*

*All'articolo 7 del decreto-legge sostituire le parole « sei mesi » con le seguenti « tre mesi ».*

e con le seguenti osservazioni:

*All'articolo 3 del decreto-legge si valuti l'opportunità di:*

sopprimere le parole « a titolo gratuito » e di prevedere forme di differenziazione del trattamento economico per coloro i quali godono del trattamento di Cassa integrazione straordinaria senza alcun impegno di lavoro;

di sostituire al comma 3, lettera a), le parole « posto di lavoro » con le seguenti « luogo di lavoro ».

*All'articolo 5 del decreto-legge si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente comma:*

« All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, la locuzione « tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare » è sostituita dalla seguente: « tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed aventi le stesse caratteristiche del privilegio, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare ».

**TESTO**  
DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione.

**TESTO**  
DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al quinto comma la parola: cessano è sostituita con le seguenti: saranno armonizzati;*

*al quinto comma sono soppresse le parole: e comunque entro il 31 dicembre 1987.*

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« La GEPI S.p.A. è autorizzata, nei casi espressi previsti dal CIPI, con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'arti-

colo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità.

La GEPI è tenuta a condizionare le assunzioni di personale presso le società da essa costituite, ai sensi del precedente comma primo, all'assunzione, da parte delle società o imprese che procedono ai licenziamenti, di obblighi negoziali relativi all'utilizzazione o disposizione dei mezzi produttivi e degli immobili posseduti.

Le deliberazioni del CIPI di cui al primo comma dovranno indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.

Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto per un periodo massimo di un anno il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni ».

*All'articolo 3:*

*il primo comma è sostituito dal seguente:*

« La GEPI è autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria anche ai sensi degli articoli 1 e 2, unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale di rischio »;

*al secondo comma, sono soppresse le parole: a titolo gratuito;*

*dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:*

« Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di elevazione del

trattamento di integrazione salariale previsti nell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390 »;

*al comma 3, lettera a), sono sostituite le parole: posto di lavoro con le seguenti: luogo di lavoro.*

*All'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:*

« All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, la locuzione: "tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare" è sostituita dalla seguente: "tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed aventi le stesse caratteristiche del privilegio, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare ».

*L'articolo 6 è soppresso.*

*L'articolo 7 è soppresso.*

*2. Identico.*

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987 (\*).*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI Spa, di disciplinare il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché di differire il termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI SpA ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 dicembre 1987.

2. È altresì prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI SpA ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987.

---

(\*) V. anche il successivo *Avviso di rettifica* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1987.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4 cessano alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale e, comunque, entro il 31 dicembre 1987.

#### ARTICOLO 2.

1. Ai lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di imprese in amministrazione straordinaria, ubicate nei territori sopracitati, è comunque riconosciuto, per un periodo massimo di un anno e non oltre il 31 dicembre 1987, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il CIPI, con propria deliberazione, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica le imprese e il numero dei dipendenti aventi titolo a beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1.

#### ARTICOLO 3.

1. La GEPI è autorizzata a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale sociale.

2. La GEPI potrà concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, a titolo gratuito, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.



3. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:

a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il posto di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle società di appartenenza;

c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera b);

d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.

#### ARTICOLO 4.

1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennità ad essi spettante.

#### ARTICOLO 5.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 445, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è inserito il seguente:

« Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali, approvati dal CIPI, nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale ».

#### ARTICOLO 6.

1. È abrogato il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

#### ARTICOLO 7.

1. Il termine di cui all'articolo 15, ultimo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, concernente istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione, è differito di sei mesi.

## ARTICOLO 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1987, valutato in lire 334 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

## ARTICOLO 9.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1987.

## ARTICOLO 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.